



ORIGINALE

R629/A
CF

Avv. Giovanni PAGANO - Avv. Luca LAURICELLA
Piazza San Paolo all'Orto, n. 22 - 56127 - Pisa
Via Nino Pisano, n. 4 - 56122 - Pisa
avv.giovanni.pagano@gmail.com - avv.lucalauricella@gmail.com
giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa.it - luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it
Tel. 050.7916093 - Tel. 050.7916066 - Fax: 050.7911408

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012 e ss.mm.ii. (PIANO DEL CONSUMATORE)

Nell'interesse dei signori Paolino Stelio MARTINOTTI, nato a Lumezzane (BS) il 18 luglio 1950 (c.f. MRTPNS50L18E738A) e Giuliana Boventi, nata a Lumezzane (BS) il 17 gennaio 1956 (c.f. BVNGLN56A57E738T), coniugati in regime di comunione legale dei beni, in questo procedimento rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanni Pagano (c.f. PGNGNN86L02G273X - FAX 050.7911408 - pec: giovanni.pagano@pecordineavvocatipisa.it) e Luca Lauricella del Foro di Pisa (c.f. LRCLCU83B11A089L - FAX 050.7911408 - pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it) entrambi del foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso studio del primo in Pisa, Piazza San Paolo all'Orto n. 22, come da procura in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

- con istanza del 20 settembre 2017, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale la nomina del professionista *ex art. 15*, comma 9, L. 3/2012 facente funzioni di Organismo di composizione della Crisi;
- con provvedimento del 4 ottobre 2017 veniva nominato quale esperto ai sensi dell'art. 15, comma 9°, L. 27 gennaio 2012 n.3, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 27.12.2012, la Dott.ssa Barbara Puliti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno al n.515, con studio in Cecina (LI), piazza Guerrazzi, n.8, telefono 0586 68376, fax 0586 633305, email puliti@studiogiardiniepuliti.it, pec

b.puliti@legalmail.it, che accettava l'incarico (**doc. 1**);

- gli odierni ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;

- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 3/2012, hanno predisposto, con l'ausilio della dott.ssa Barbara Puliti quale professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi, la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- che la legge 27.01.2012 n. 3 prevede che il professionista nominato con le funzioni di OCC "assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso",

Tutto ciò premesso, gli odierni istanti così come rappresentati, intendono proporre al Tribunale intestato il seguente Piano del Consumatore ex art. 8 l 3/2012, i cui punti, per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti:

SOMMARIO

- 1. L'attuale situazione familiare;*
- 2. Cause di sovraindebitamento del debitore;*
- 3. Elenco Passività;*
- 4. Elenco Attività;*
- 5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;*

6. *Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche;*

7. *Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata;*

8. *La proposta*

§1. L'attuale situazione familiare

Come attestato dal certificato di stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalla figlia Martinotti (**doc. 2**).

§2. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento dei signori Paolino Stelio Martinotti e Boventi Giuliana possono essere essenzialmente ricondotte alle vicissitudini personali del figlio, Enea Martinotti, il quale ha avuto un'esistenza molto travagliata, caratterizzata da abuso di alcol e sostanze stupefacenti, conclusasi purtroppo con il suo suicidio, avvenuto in data 24 novembre 2017 (**doc. 3**).

A tal proposito si precisa che i ricorrenti e la figlia (nella loro qualità di chiamati all'eredità legittima), a causa dei numerosi debiti contratti dal povero figlio malato di tossicodipendenza, hanno deciso di rinunciare all'eredità (**doc. 4**).

Analizzando la genesi dei debiti contratti dai signori Martinotti e Boventi, essa deve essere ricondotta proprio alla precaria condizione del figlio.

Infatti, come accertato anche dall'OCC nella fase di istruttoria, i ricorrenti hanno contratto alcuni finanziamenti per tentare di consentire al figlio di trovare una soluzione alla situazione di indebitamento in cui si è via via trovato, intervenendo più volte con pagamenti a saldo e stralcio di posizioni per le quali il figlio aveva già ricevuto lettere di sollecito o di messa in mora e con la speranza che questo gli consentisse di riprendere l'attività lavorativa e contribuire alle spese familiari, o quanto meno, alla restituzione dei suddetti finanziamenti.

Insomma, il tentato (poi rivelatosi, vano) tentativo di aiutare il *fu* Enea Martinotti, hanno causato – oltre ad un profondo stato di malessere – il progressivo indebitamento dei signor Martinotti.

Quanto affermato, ed accertato dall'OCC, consente di poter dimostrare la meritevolezza del debitore: infatti, da tale comportamento non può che desumersi la buona fede dei ricorrenti e la loro volontà di non lasciare insoluto alcun debito contratto dal defunto figlio.

Da ciò ne discende che, l'indebitamento non possa qualificarsi come

colpevolmente volontario.

A tale, già grave, situazione devono aggiungersi due circostanze che hanno ulteriormente aggravato la condizione dei debitori:

- a) la prima, riguarda la signora Boventi. Quest'ultima lavorava come OS in strutture ricettive per anziani convenzionate. Purtroppo la signora ha avuto un grave infortunio alla spalla sinistra nell'anno 2012 che le ha impedito di continuare a svolgere il proprio lavoro che – come spigato – richiedeva sforzi fisici per spostare i pazienti per consentire loro le cure.

A partire dal 2 marzo 2012, la signora è stata clinicamente dichiarata inidonea a svolgere attività lavorativa (doc. presente in atti nella relazione dell'OCC).

A ciò si aggiunga che la signora Boventi soffre di una malattia relativa alla pelle che le costringe a dover risiedere in un luogo che le possa garantire un adeguato numero di giorni di esposizione solare.

E' per tale ragione che i signori Martinotti da Brescia, si sono trasferiti nella zona di Rosignano Solvay.

- b) La seconda causa concorrente di sovraindebitamento deve essere individuata nei costanti aiuti nei confronti della figlia che – ancora oggi – i signori Martinotti sono costretti a sopportare poiché quest'ultima non riesce a trovare uno stabile lavoro che le consenta di pagare – quantomeno – il mutuo da lei contratto.

Si precisa – come del resto attestato dall'OCC – che i signori Martinotti – Boventi risultano fidejussori del mutuo contratto dalla figlia.

Invero, sono gli odierni ricorrenti a pagare mensilmente la rata del mutuo dell'abitazione della figlia.

Come illustrato, la situazione finanziaria dei ricorrenti ha costretto quest'ultimi a ricorrere alle tutele previste dalla L. 3/201.

3. Elenco passività.

Dall'esame dei documenti effettuato di seguito vengono esaminate le passività dei ricorrenti.

Alla data della relazione risultano essere presente i seguenti debiti:

- Prestito n. 01054207248, contratto con AGOS DUCATO S.p.a in data 16 aprile 2016, con scadenza 08/05/2026.
Debito residuo: € 29.547,03
Garanzia: Chirografario
- Cessione del quinto a valere sulla pensione del signor Martinotti, contratto con Fides S.p.A.
Debito residuo: € 25.015,56
Garanzia: Chirografario
- Prestito n. 000015407718, contratto con COMPASS BANCA S.p.a. in data 19/10/2015, con scadenza 30/10/2022.
Debito residuo: € 17.323,17
Garanzia: Chirografario
- Prestito n. 000013754916, contratto con SANTANDER CONSUMER S.p.a. in data 5/7/2016, con scadenza 01/07/2023.
Debito residuo: € 12.558,00
Garanzia: Chirografario;
- Carta di credito contratta con FINDOMESTIC BANCA S.p.a.
Debito residuo: € 4.201,07
Garanzia: Chirografario
- Carta di credito rateale contratta con BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.a.
Debito residuo: € 2.034,92
Garanzia: Chirografario
- Apertura di credito in c/c contratta con BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.a.
Debito residuo: € 990,00

Garanzia: Chirografario

- Debito per TARI Comune di Rosignano Marittimo

Debito Residuo: 442 euro

Garanzia: Privilegiato

TOTALE € 92.111,75

Si rimanda alla relazione dell'OCC, cfr pagina 3, per la rappresentazione grafica più immediata della situazione debitoria.

I ricorrenti, per il tramite dei loro legali, hanno trasmesso a tutti i creditori coinvolti dedicata lettera di precisazione del credito.

Ai fini della procedura si allega quanto inviato e le relative risposte di alcuni dei creditori (**doc. 5**)

Alle passività indicate, **devono essere aggiunte quelle per il sostentamento della famiglia che verranno dettagliate nel punto 6 del presente ricorso.**

4. Elenco Attività

Martinotti

Il signor Martinotti percepisce un reddito lordo derivante dalla pensione pari ad € 25.195,00 (cfr. dichiarazioni redditi allegati al presente ricorso), pertanto è pari ad **€ 20.426 al netto delle ritenute;**

La signora Boventi non percepisce reddito.

In relazione a quest'ultima, preso atto delle risultanze delle analisi effettuate presso l'Agenzia del territorio, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate in sede di colloqui con l'OCC **la ricorrente risulta intestataria di una quota pari al 25% dell'abitazione in cui risiede la sorella, situata a Lumezzane (BS).** Da un esame delle banche dati OMI, può derivarsi che il valore medio delle abitazioni di tipo economico (classificate catastalmente come A3) situate nella zona si aggira attorno ai 1000 euro al metro quadro.

Pur non disponendo di un dato preciso relativo ai metri quadri dell'abitazione, considerando che si parla di 4,5 vani catastali può ipotizzarsi che la superficie si aggiri intorno agli 80 metri quadri per cui potrebbe ipotizzarsi un valore di mercato dell'abitazione di euro 80.000, di cui **20.000** di pertinenza della signora Boventi.

V'è da precisare che tale quota non appare prontamente liquidabile.

Ciò premesso e considerato lo scrivente evidenzia come l'importo offerto dal ricorrente nel piano sia non inferiore al massimo beneficio ritraibile dal creditore in un eventuale procedura esecutiva immobiliare per i seguenti motivi:

A) in un eventuale procedura esecutiva immobiliare il prezzo di vendita ammissibile sarebbe originariamente abbattuto della percentuale del 25%.
In siffatta ipotesi l'immobile potrebbe essere assegnato al valore limite di € 60.000,00;

B) orbene per valutare la convenienza per il creditore rispetto all'ipotesi di una procedura esecutiva immobiliare è necessario determinare i costi complessivi per il creditore istante sul quale ricadrebbero le spese di pubblicità, le spese per assistenza legale le spese del custode e del delegato alla vendita di cui si riporta una stima prudenziale:

Spese legali valore della causa € 20.000,00

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11
D.M. 55/2014

Competenza: Esecuzioni immobiliari

Valore della Causa: Da € 5.200 a € 26.000

Procedimento Monitorio, valore medio € 784,00

Pignoramento Immobiliare, valore medio € 284,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 650,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 430,00

Compenso tabellare (valori medi) € 2.184,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 2.184,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 322,20
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.470,00
Spese pubblicità inserzioni un solo avviso di vendita:	€ 500,00
Spese custodia e delega valore di aggiudicazione	€ 12.600,00
Custode (tariffa calcolata in base al D.M. 80/2009)	€1.745,00
Delegato alla vendita (tariffa calcolata in base al D.M. 140/12 e SS.MM)	€ 4.702,72

Valore spese a carico procedente € 9.417,00

C) Va da sè che, ipotizzando un valore di realizzo pari al valore di stima al netto degli oneri di procedura a carico del procedente, la massima utilità ritraibile dal creditore sarebbe pari ad € **5.583,00** (15.000-9417,00= 5.583,00). Il calcolo di convenienza sopra effettuato si basa su ipotesi ottimistiche atteso che in base alla storicità delle vendite esecutive dell'ultimo biennio effettuate presso il Tribunale di Livorno e Pisa occorrono almeno due tentativi con relativi ribassi per concludere la vendita. In siffatta ipotesi l'utilità ritraibile dal creditore titolato sarebbe ulteriormente inferiore rispetto a quanto prospettato nel piano proposto.

Peraltro, v'è da sottolineare la circostanza che i calcoli predetti sono stati effettuati al netto dei costi e delle spese dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignoramento, che di fatto vanno ad azzerare la massima utilità ritraibile.

In forza di quanto argomentato lo scrivente ritiene che la soluzione esposta dal ricorrente sia di per sé idonea ad assicurare al creditore titolato un importo non inferiore a quanto lo stesso ritrarrebbe da una vendita esecutiva.

Pertanto, così come attestato dall'OCC ai sensi dell'art 7 comma 1 legge n° 3 del 27 gennaio 2012, si può affermare che l'utilità ricevibile dai

creditori sarà non inferiore a quella realizzabile con il piano proposto avuto riguardo al valore di mercato attribuibile alle quote di beni immobili di proprietà della signora Boventi.

Dalla documentazione analizzata il richiedente risulta titolare i seguenti beni mobili registrati: Autovettura modello KIA, Rio, anno 2016 (**doc. 6**).

L'autovettura è l'unico mezzo di trasporto dei signori Martinotti. Pertanto, concordemente con l'OCC si è ritenuto opportuno avanzare una proposta che non tenga conto della messa a disposizione di tale utilitaria, in quanto mezzo indispensabile alla vita di relazione dei ricorrenti.

5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia.

Analizzata la situazione complessiva, tenuto conto del nucleo familiare, presa visione degli estratti dei conti correnti, delle spese per utenze e delle altre voci di costo per assicurare un quantomeno dignitoso tenore di vita al ricorrente, si reputa che il fabbisogno necessario per gli stessi sia pari ad € 1.200,00 s.e.o. mensili così ripartiti:

UTENZA LUCE – ACQUA - GAS	106
GENERI ALIMENTARI	329
SPESE AUTOMOBILE	265
SPESE VARIE (mediche, imprevisti)	500
TOTALE SPESE MENSILI	1.200

6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche

Come evidenziato in precedenza l'unica fonte di sostentamento per i signori Martinotti è rappresentata dal reddito da pensione.

Per il mantenimento i ricorrenti necessitano di euro 1.200,00 mensili.

Allo stato risulta pertanto evidente l'impossibilità di far fronte a tutti i debiti in essere.

TOTALE ENTRATE	€ 1702,00
TOTALE SPESE	€ 1.200,00

TOTALE RATE INCIDENTI MENSILMENTE	€ 871,00
SQUILIBRIO	-€ 369,00*
<i>*oltre gli importi dei prestiti scaduti ed il sostentamento del mutuo della figlia Elisa</i>	

7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso:

- non risultano atti dispositivi posti in essere dai ricorrenti negli ultimi 5 anni;
- non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico dei ricorrenti;
- non risultano procedimenti di esecuzione forzata a carico dei ricorrenti;

8. La proposta

Alla luce di quanto sopra rappresentato, i ricorrenti intendono effettuare la seguente proposta,

TENUTO CONTO

- ✓ che l'unica fonte di sostentamento familiare è il reddito da lavoro dipendente evidenziato in precedenza;
- ✓ che il totale dei debiti ammonta ad € **92.111,75** che è volontà dei ricorrenti ottemperare a tutti i debiti nella misura indicata in proposta.

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite i ricorrenti formulano la seguente

PROPOSTA

Premessa metodologica

Prima di scendere nel dettaglio numerico della presente proposta, appare opportuno agli odierni scriventi mettere in evidenza come l'art. 7, comma 1, espressamente preveda quanto segue *«Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare*

pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».

Insomma, la legge prevede espressamente che, nell'ipotesi del piano del consumatore, una non integrale soddisfazione del creditore ipotecario introducendo quale criterio guida dell'eccezione dei principi generali quello del pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione.

Prosegue il testo legislativo specificando che l'ipotetico *quantum* realizzabile deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) la collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione;
- b) il valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- c) l'attestazione da parte degli organismi di composizione della crisi

Analisi della fattispecie

Nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla seguente situazione:

- accertata definitiva impossibilità di far fronte alle loro obbligazioni;
- situazione familiare compromessa a causa della morte del figlio per suicidio e impossibilità per la signora Boventi di trovare un lavoro;
- dipendenza della figlia Elisa dal nucleo genitoriale;
- pertanto, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - a) tempi della procedura di esecuzione immobiliare;
 - b) eventuale giudizio divisorio in ragione della quota parte del diritto di proprietà

dell'immobile;

c) ammontare complessivo dell'esposizione dei debitori chirografi è pari ad € 92.111,75

Articolazione della proposta

- in relazione a tale categoria di creditori, si ritiene ragionevole proporre uno stralcio dei crediti pari al 80%, residuando un credito complessivo pari ad € **18.333,95** oltre il pagamento integrale dei creditori privilegiati per complessivi € 442,00;
- In definitiva l'offerta complessiva è pari ad € **24.480 (comprensivo delle spese di procedura, liquidabili in predeuzione)** che i ricorrenti ritengono di poter pagare in complessive 48 mensilità per una rata complessiva di € 510,00;
- Tale somma viene liberata mediante la cessazione del contratto di cessione del quinto e, in caso di omologa, conseguente redistribuzione della rata individuata in favore della massa dei creditori (si veda Trib. di Bergamo 20.7.2018, su ilcaso.it, Cass. 55/2012 ivi citata)
- al fine della buona riuscita del piano, viene messa a disposizione a garanzia la pensione del signor Martinotti;
- A tali importi devono aggiungersi i compensi dei legali e dell'OCC che complessivamente si attestano in 3.500,00 per avvocati compreso di IVA e CAP e € 2.220 compresa IVA, spese anticipate e cap per OCC.

Del resto v'è da precisare che la più recente giurisprudenza di merito proprio in tema di sovraindebitamento si è spinta ad affermare che **«È omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni**

essenziali come la casa di abitazione» (cfr. Tribunale di Verona 20 Luglio 2016, pubblicata su il Caso.it, con nota di Angela Mendona pubblicata su Nuova Giur. Civ., 2017, 3, 329).

Alla luce di quanto sopra, si riassume la proposta nella tabella che segue:

Creditore	tipologia credito	categoria credito	importo totale	percentuale soddisfazione	totale soddisfazione
Compenso OCC		prededucibile	2.220,00	100%	2.220,00
Competenze Avvocati ricorrenti		prededucibile	3.500,00	100%	3.500,00
Comune di Rosignano Marittimo spa	TARI	privilegiato	442,00	100%	442,00
Agos Ducato Spa	Prestito	chirografo	29.547,03	20%	5.909,41
Fides S.p.A. -	Cessione del quinto	chirografo	25.015,56	20%	5.003,11
Compass Banca Spa	Prestito	chirografo	17.323,17	20%	3.464,63
Santander Consumer Bank spa	Prestito	chirografo	12.558,00	20%	2.511,60
Findomestic Banca spa	Carta di credito	chirografo	4.201,07	20%	840,21
BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.a.	Carta di credito	chirografo	2.034,92	20%	406,98
Banca Monte dei Paschi Spa	Apertura di credito in c/c	chirografo	990,00	20%	198,00

Tutto ciò esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi,

CHIEDONO

perché piaccia al Tribunale di Livorno, valutati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. 3/2012, voglia fissare l'udienza e contestualmente stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. art 12-bis comma 2 l. 3/2012 che i creditori aventi titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano e verificato che il consumatore non ha commesso atti in frode, non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento in quanto il ricorso al credito pareva proporzionato alle proprie capacità reddituali, ai sensi dell'art 12-bis comma 1 l.n.3/2012 voglia emettere il decreto di omologa del piano del consumatore e

pertanto disporre:

a) l'attuazione del piano così come indicato nella relazione particolareggiata del gestore della crisi e autorizzando quest'ultimo a convenire con il ricorrente le modalità di pagamento dei creditori nel rispetto delle prededuzioni, privilegi natura e grado di ciascun creditore dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art 8, comma 4 L.n.3/2012;

b) la fissazione dei limiti degli importi necessari al sostentamento dello stesso

c) la idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

In via altrettanto principale sempre perché piaccia al Tribunale intestato, dichiarare la cessazione dell'efficacia del contratto di cessione del 1/5 della retribuzione applicata sulla busta paga del ricorrente.

In via subordinata, voglia disporre la conversione della proposta in accordo da sovra-indebitamento con i creditori ai sensi e per gli effetti dell'art 10 e seguenti della legge 3/2012 e fissi a tal fine udienza.

In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2002 i ricorrenti dichiarano che il valore del presente è soggetto al contributo unificato di €.98,00 .

Si producono i seguenti allegati:


1. Accettazione incarico dott.ssa Puliti;
2. Stato di famiglia aggiornato;
3. Certificato di morte Enea Martinotti;
4. Atto di rinuncia all'eredità;
5. Lettere di circolarizzazioni e risposte;
6. Libretto autovettura;
7. Relazione OCC sulla fattibilità e convenienza della proposta di accordo;
8. Dichiarazione dei redditi dei ricorrenti *2017 - 2018 - 2019*

Con osservanza.

Pisa, li 18 ottobre 2018

Avv. Giovanni Pagano

Avv. Luca Lauricella



Pagano

Lauricella

Avvocati

Pisa, Piazza San Paolo all'Orto n. 22

Pisa, Via Nino Pisano n. 4.

PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti signori Paolino Stelio MARTINOTTI, nato a Lumezzane (BS) il 18 luglio 1950 (c.f. MRTPNSS0L18E738A) e Giuliana Boventi, nata a Lumezzane (BS) il 17 gennaio 1956 (c.f. BVNGLN56A57E738T), deleghiamo a rappresentarci ed a difenderci, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in ogni grado della presente procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012, per ogni sua fase e grado, compresi gli eventuali giudizi di opposizione, gli Avvocati Giovanni Pagano e Luca Lauricella, del foro di Pisa conferendo loro tutte le facoltà inerenti il mandato compresa quella di farsi sostituire da altri procuratori. Fra i poteri conferiti sono inclusi, esemplificativamente, quello di provvedere alla chiamata di terzi in giudizio, di proporre impugnazioni e di resistere alle stesse, di procedere agli atti esecutivi e di resistere all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, di deferire o riferire giuramento, di conciliare e transigere, di nominare altri procuratori anche fuori dalla circoscrizione della Corte di appello di Firenze, e di farsi sostituire anche in tali facoltà.

A tal fine eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pagano in Pisa, Piazza San Paolo all'Orto n. 22.

Concediamo inoltre il consenso al trattamento di tutti i dati ed in particolare di quelli sensibili di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizzando altresì anche tutti i collaboratori dello studio legale al detto trattamento.

Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Martinotti Paolino Stelio

Martinotti Paolino Stelio

Boventi Giuliana

Boventi Giuliana

(E' autentica)

Avv. Giovanni Pagano

Giovanni Pagano

Avv. Luca Lauricella

Luca Lauricella

